



A tutto il personale  
Agli studenti  
Al sito della scuola

**CIRCOLARE N. 41**  
**Direttive sulla Sicurezza e Prevenzione**  
**Disposizioni generali sugli aspetti funzionali e organizzativi dell'Istituto**

**Norme di Sorveglianza**

**Sorveglianza**

Si intende innanzitutto ribadire a tutto il personale scolastico che il dovere di sorveglianza e di vigilanza sugli alunni è preminente a qualsiasi altro dovere definito dal CCNL Scuola (Sentenza Corte dei Conti, Sez. I 24/9/84 n. 172). Ai fini della vigilanza e tutela dei minori, la scuola provvede alla sorveglianza degli alunni fin dal loro ingresso, tenuto conto del grado di maturità e dell'età degli alunni, delle condizioni ambientali, fino al subentro reale o potenziale dei genitori o di persone da essi delegati. L'obbligo di vigilanza è un dovere che si esplica innanzitutto nel rispetto del proprio orario scolastico, nella custodia negli spazi di pertinenza della scuola durante tutte le attività e durante gli spostamenti all'esterno per le iniziative organizzate e autorizzate dalla scuola. A questo proposito si vedano gli artt.2043, 2048 e 2047 del Codice Civile e l'art. 61 della legge 11/07/1980, l'art. 61 della 312/80.

**Personale docente**

I docenti devono trovarsi in classe 5 minuti prima dell'orario di inizio delle lezioni o delle attività didattiche, sia al mattino che al pomeriggio, per assistere all'entrata degli alunni. Non è permesso scambiarsi le ore tra colleghi se non dopo autorizzazione del Dirigente. Gli eventuali cambi devono risultare sempre nel registro elettronico. La responsabilità per la cosiddetta *culpa in vigilando* deriva dalla presunzione che il danno sia l'effetto del comportamento omissivo del sorvegliante nei confronti delle persone a lui affidate. Il docente può liberarsi da tale responsabilità solo se: risulta essere presente al momento dell'evento; se dimostra di non avere potuto evitare il fatto poiché lo stesso si è manifestato in modo imprevedibile, repentino e improvviso.

**Personale Ausiliario**

Anche il personale ATA è obbligato alla vigilanza con compiti di accoglienza e di sorveglianza nei riguardi degli alunni nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche nonché durante la ricreazione con compiti di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici e di collaborazione con i docenti (art.44, comma 1, del CCNL 2006/2009). In casi di particolare necessità è possibile ricorrere ai Collaboratori Scolastici al fine di assicurare la vigilanza sul minore. Il ricorso alla collaborazione non prevede l'affidamento didattico a personale non abilitato. Durante la momentanea forzata assenza del docente, il Collaboratore Scolastico esercita una pura azione di sorveglianza, limitandosi con la propria presenza a verificare che la scolaresca non determini situazioni di pericolo e ad intervenire, qualora necessario, per evitare danni a persone o a cose.

**Assenza improvvisa del docente**

In caso di allontanamento dell'insegnante dalla classe per causa di forza maggiore, il medesimo docente richiederà immediatamente l'intervento di un collaboratore scolastico. In caso di assenza improvvisa del docente e/o eventuale ritardo del supplente, con il determinarsi quindi di una situazione di rischio a carico degli alunni



# IIS GUARASCI-CALABRETTA


VIA CARLO AMIRANTE - 88068 SOVERATO (CZ) - ITALIA

tel. 0967 99731058 - Tel. IT. 0967 31161

Code e fiscale 97093970790 - Codice Meccanografico CZIS018008

czis018008@istruzione.it - czis018008@pec.istruzione.it

<https://www.liceosoverato.gov.it> - <http://www.liccalabretta.gov.it>



per mancata vigilanza, questa verrà assunta dal collaboratore scolastico per il tempo strettamente necessario. Qualora l'assenza del docente si prolunghi, la vigilanza dovrà comunque essere garantita anche, ove non sia possibile ricorrere ad altra modalità di sostituzione, mediante la ripartizione degli alunni in altre classi, da parte del collaboratore scolastico di piano.

Il/Il collaboratore/i scolastico/i del piano, provvede per la corretta esecuzione delle disposizioni sopra riportate.

**Cambio dell'ora e spostamenti** Al cambio dell'ora, lasciare la classe al suono della campanella e, senza attendersi, recarsi nella classe in cui si deve prendere servizio. Se il suono della campanella coincide con la fine del proprio servizio o con l'inizio di un'ora di intervallo, attendere in classe l'arrivo del collega ed assicurare il massimo della sorveglianza. Ciò vale soprattutto se nel gruppo classe sono presenti studenti con bisogni educativi speciali che si prevede possano recare danno a se stessi o agli altri. Durante gli spostamenti delle classi all'interno e all'esterno dell'edificio scolastico, per raggiungere aule speciali o la palestra, gli alunni si devono attenere scrupolosamente alle indicazioni del docente responsabile. Se vengono svolte attività che richiedono l'uso di spazi esterni e/o vicini all'aula per gruppi di alunni, il docente deve garantire la sorveglianza dei gruppi con il supporto dei collaboratori o quantomeno deve poter avere il controllo delle zone in cui sono dislocati gli studenti. Nei bagni la vigilanza spetta ai collaboratori scolastici, se presenti, compatibilmente con il diritto alla privacy, o del personale con incarico di assistenza agli alunni diversamente abili per bisogni a questi collegati. Gli alunni che si recano in palestra o nei laboratori o in altri ambienti per attività alternative, devono essere accompagnati all'andata e al ritorno dai docenti che fanno uso di quei locali.

La sorveglianza nella palestra è affidata all'insegnante; grande attenzione si porrà agli incidenti in corso di attività sportiva, dando il giusto spazio anche agli infortuni lievi che possono sembrare di secondaria importanza. In caso di infortunio devono sempre e comunque essere tempestivamente informate le famiglie.

### **Vigilanza durante la pausa di socializzazione.**

Durante gli intervalli vi è la stretta vigilanza dei docenti in servizio nelle classi. Comportamenti prevedibili come fonte di rischio vanno impediti. I ragazzi non possono spostarsi da un piano all'altro per recarsi ai servizi igienici. Al termine dell'intervallo lo stesso docente riaccompagna gli alunni in classe. Durante le pause ricreative gli alunni devono svolgere attività appropriate che non prevedano rischi. Ogni anno viene diramata una circolare interna con le disposizioni per i docenti e il personale ATA.

### **Vigilanza durante l'attività didattica**

Durante le ore di lezione non è permesso agli insegnanti allontanarsi dalla propria aula. Per assenza breve e momentanea del docente dall'aula, va assicurata la sorveglianza del collaboratore sul piano. La vigilanza sui minori diversamente abili, che risultino particolarmente imprevedibili nelle loro azioni ed impossibilitati ad autoregolamentarsi, deve essere sempre assicurata dal docente di sostegno o dall'assistente o dal docente della classe che, in caso di necessità, potrà essere coadiuvato da un collaboratore scolastico. Inviare gli alunni ai servizi durante le ore di lezione solo in caso di reale necessità e per il tempo strettamente occorrente, dopo essersi assicurati della collaborazione del personale collaboratore scolastico al piano, soprattutto di quegli alunni già noti per il comportamento "imprevedibile". Qualora i docenti ritengano utile invitare in classe altre persone in qualità di "esperti" a supporto dell'attività didattica chiederanno, di volta in volta, l'autorizzazione al collaboratore del Dirigente o al Dirigente. Gli "esperti" permarranno nei locali scolastici per il tempo necessario per l'espletamento delle loro funzioni. In ogni caso la completa responsabilità didattica e la vigilanza sulla classe resta del docente. Non consentire per nessun motivo (fotocopie, telefonate, informazioni, etc.) agli alunni di raggiungere da soli i diversi locali della scuola; è vietato far scendere gli alunni per recuperare materiale o altro portato dai genitori; le fotocopie vanno programmate in anticipo ed effettuate nelle ore libere o fuori dell'orario di servizio. In relazione al profilo di responsabilità per mancata vigilanza, ma anche in considerazione degli



# IIS GUARASCI-CALABRETTA

VIA CARLO AMIRANTE - 88068 SOVERATO (CZ) - ITALIA

Tel. 0967 31054 - Tel. IT 0967 31061

Codice Fiscale 97095770790 - Codice Meccanografico C2IS018008

caso18008@istruzione.it - caso18008@pec.istruzione.it

<https://www.iissoverato.gov.it> - <http://www.itcalabretta.gov.it>



aspetti pedagogici, dovrà essere evitato l'allontanamento temporaneo degli alunni dalla classe per motivi disciplinari.

## Compiti di vigilanza dei collaboratori scolastici

I collaboratori scolastici, secondo organizzazione disposta dal DSGA, cooperano con i docenti nel servizio di vigilanza durante l'ingresso, l'uscita e tutto l'orario scolastico, secondo incarichi specifici ricevuti e zone/aule di pertinenza specifica. I collaboratori scolastici sono tenuti a partecipare alle prove di evacuazione per emergenza, secondo compiti e informazioni ricevuti dall'Istituto, da RSPP, ASPP, RLS. I collaboratori scolastici devono vigilare sugli alunni loro affidati in caso di particolare necessità e urgenza: classi scoperte, infortuni, malessere, alunni diversamente abili. Uscite anticipate di alunni richiedono la sorveglianza dei collaboratori: essi verificheranno la presenza dei genitori o di maggiorenni delegati che attendono l'alunno e faranno firmare sul registro degli ospiti presente nel box di front office. terminate le lezioni, i collaboratori verificano che nessuno degli alunni si trattienga e/o rientri immotivatamente all'interno del cortile o dell'edificio. I cancelli d'accesso ai cortili devono essere costantemente chiusi durante le lezioni. I Collaboratori Scolastici sono tenuti all'identificazione e al trattenimento in atrio delle persone esterne che si presentano negli edifici durante l'orario scolastico. I collaboratori scolastici sono tenuti a verificare presso gli uffici di segreteria il mandato di eventuali tecnici chiamati dalla scuola o dall'amministrazione provinciale per interventi straordinari o di manutenzione degli edifici, degli arredi, delle attrezzature, dei sussidi e utilizzeranno apposito registro. I collaboratori devono identificare anche coloro che si presentano per appuntamenti, colloqui o sportello di segreteria, che saranno indirizzati nelle zone della scuola destinate a tali funzioni.

## Vigilanza degli alunni in caso di sciopero

In caso di sciopero, sia il personale docente, sia il personale collaboratore scolastico, hanno il dovere di vigilare su tutti gli alunni presenti nella scuola rientrando tale servizio tra le misure idonee a garantire i diritti essenziali dei minori (Parere del Consiglio di Stato del 27/01/1982). 5 giorni prima di ogni azione di sciopero (o comunque non appena la scuola ne avrà ricevuto comunicazione) sarà inviato avviso circostanziato con indicazione delle modalità del servizio per il giorno dello sciopero, sulla base delle dichiarazioni preventive e volontarie dei docenti. In mancanza delle comunicazioni dei docenti non potrà essere garantito preventivamente alcun servizio. In tal caso si inviteranno i genitori a verificare l'effettivo ingresso dei ragazzi, in quanto la scuola non è in grado di stabilire anticipatamente le analitiche modalità del servizio per ciascuna classe. In tutti i casi in cui non sarà possibile comunicare anticipatamente le modalità specifiche del servizio, entreranno solo le classi i cui docenti sono presenti a scuola, alle quali sarà possibile garantire la vigilanza e la permanenza in condizioni di ragionevole sicurezza. Qualora non si verifichino condizioni di ragionevole sicurezza i collaboratori scolastici e/o il personale di segreteria provvederanno a contattare le famiglie per invitarli a prelevare il figlio da scuola. Il personale che si troverà nella classe di un docente che sta scioperando non potrà effettuare alcuna lezione ma si atterrà alla stretta vigilanza della scolaresca.

**Assenze alunni** Qualora si verifichino assenze prolungate e/o non giustificate, il docente coordinatore di classe devono avvertire il le famiglie. Gli insegnanti della 1° ora sono permanentemente delegati al controllo delle giustificazioni e alla relativa trascrizione sul registro elettronico. Delle assenze ripetute e frequenti saranno informate le famiglie. Per un'assenza della durata di 5 o più giorni dovuta a motivi di salute è obbligatorio allegare alla giustificazione un certificato medico. Gli studenti che il giorno dopo un'assenza non portano la giustificazione sono ammessi in classe con riserva e il giorno successivo potranno entrare a scuola solo se provvisti di giustificazione. All'ottava assenza il genitore deve giustificare il/la figlio/a presentandosi a scuola per apporre con firma autografa la giustificazione sul libretto.



COLLABORANTE SCOLASTICO  
Vincenzo Gallèli

